

DELIBERA N. 22/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ UNISSET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LA8”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL’ART. 5-TER, COMMI 1 E 3, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. VENETO N. 03/2021 - PROC. 69/21/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2, ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 494/20/CONS, del 23 settembre 2020, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società UNISER S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “LA 8”) per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 3 dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP*”;

VISTA la legge della Regione Veneto n. 18 del 10 agosto 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Veneto;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio

2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Veneto le funzioni di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi”* ed inoltre che *“l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Veneto, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONT. n. 03/2021 del 12 ottobre 2021, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società UNISSET S.r.l., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “LA 8”, quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 11 agosto 2021 programmazione pubblicitaria per un tempo pari al 31,54% della programmazione giornaliera e per un tempo pari:

- al 99,94% della fascia oraria compresa tra le ore 01 e le ore 02;
- al 99,67% della fascia oraria compresa tra le ore 02 e le ore 03;
- al 99,72% della fascia oraria compresa tra le ore 04 e le ore 05;
- al 99,97% della fascia oraria compresa tra le ore 05 e le ore 06;
- al 99,92% della fascia oraria compresa tra le ore 06 e le ore 07;
- al 99,81% della fascia oraria compresa tra le ore 07 e le ore 08;
- al 53,72% della fascia oraria compresa tra le ore 08 e le ore 09;

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CONS, per aver trasmesso in data 12 e 15 agosto 2021, in fascia oraria compresa fra le ore 7.00 e le ore 23.00, televendite relative a beni e servizi di cartomanzia ed assimilabili, mostrando in sovrimpressione ed esortando a voce i telespettatori ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899).

2. Deduzioni della società

La società UNISSET S.r.l. - cui il citato provvedimento CONT.n. 03/2021 del 12 ottobre 2021 è stato notificato in pari data - con nota del 10 novembre 2021 ha chiesto l'annullamento dell'atto di contestazione rappresentando quanto segue:

- le trasmissioni mandate in onda nelle fasce orarie indicate nell'atto CONT. n. 03/2021 del 12 ottobre 2021 non sono relative a pubblicità di un qualsivoglia prodotto, bensì trattasi di programmi commerciali, non rientranti assolutamente nell'ambito degli spot pubblicitari; questi ultimi, infatti, si intendono quelli di durata inferiore ai due minuti e non possono essere confusi con programmi commerciali e/o televendite di servizi;

- come si può evincere dalla registrazione dei programmi oggetto di contestazione, i numeri telefonici apparsi sullo schermo presentano il prefisso 02 corrispondente a numerazione di rete fissa di Milano e non a numerazione per servizi a sovrapprezzo;

- l'eventuale esortazione a voce con la quale il conduttore propone al telespettatore l'utilizzo della numerazione telefonica 899 non riguarda minimamente la trasmissione televisiva, bensì costituisce un invito all'impiego di tale numerazione in altri orari per fruire di altri servizi; peraltro, nel corso della trasmissione non viene enunciato alcun numero telefonico bensì esclusivamente un prefisso non associato ad alcuna numerazione telefonica di rete;

- trasmissioni analoghe a quelle contestate vengono diffuse da oltre vent'anni su numerosissimi altri canali televisivi locali e nazionali senza che siano mai state effettuate contestazioni al riguardo.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Veneto, con Deliberazione n. 99 del 25 novembre 2021, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP. Ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- la programmazione pubblicitaria di natura tabellare andata in onda - in *loop* - dalle ore 01.00 alle ore 08.32 del giorno 11 agosto 2021 (messaggio pubblicitario relativo al marchio "*Romi O', Art fashion design*") non rientra in alcuna delle fattispecie escluse dal computo dell'affollamento orario e giornaliero (autopromozioni, annunci di sponsorizzazione, attività di informazione e di comunicazione istituzionale, messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, inserimento di prodotti, messaggi di produttori editoriali e librai, brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche europee di prossima programmazione, finestre di televendita di durata superiore a 15 minuti) e pertanto l'emittente risulta aver superato, nell'intera giornata e nelle fasce orarie specificamente indicate nell'atto CONT. n. 03/2021 del 12 ottobre 2021, il limite del 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione previsto dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi;

- dalla visione delle videoregistrazioni pervenute e versate in atti si rileva, in data 12 agosto 2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 ed in data 15 agosto 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.01 e dalle ore 11.01 alle ore 12.00, la trasmissione da parte dell'emittente "*LA 8*" di programmi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto ed a servizi di cartomanzia ove rimangono permanentemente visibili in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la

fornitura di servizi a sovrapprezzo precedute da una numerazione (030) corrispondente al prefisso di rete fissa della città di Brescia e non di Milano come sostenuto dall'emittente (ad es: 030899803.807 – 030899166509 - 030899166338), mentre i conduttori rivolgono espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo che appaiono in sovrimpressione sul teleschermo fornendo indicazioni relative al costo del servizio offerto (ad es. in data 12 agosto alle ore 9.16 ed in data 15 agosto alle ore 11.06 ove viene indicato il corrispettivo di 3 euro);

- se a norma dell'art. 1336 c.c., l'offerta al pubblico vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il servizio di lotto/cartomanzia e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto, le comunicazioni commerciali mandate in onda da "LA8" presentano tutti gli elementi atti a individuare una "offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare le trasmissioni oggetto di contestazione come "televendita" consistente, per la definizione fornita dall'articolo 2, lett. ii) del d.lgs. n. 177/05, nell'"offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire un servizio dietro pagamento";

- come evidenziato nell'atto CONT. n. 03/2021 del 12 ottobre 2021, nel corso delle televendite mandate in onda da "LA 8" la conduttrice esorta ripetutamente (ad es. il 12 agosto 2021 alle ore 9.08 ed alle ore 10.07, il 15 agosto alle ore 10.04 ed alle ore 11.23) ed induce i telespettatori a comporre numerazioni telefoniche a sovrapprezzo con prefisso 899, fornendo informazioni in merito alla tipologia dei consulti offerti in materia di lotto e cartomanzia; peraltro, sebbene sullo schermo appaia sempre in sovrimpressione il numero 030 davanti al prefisso 899, la stessa presentatrice alle ore 10.04 del 15 agosto 2021 ammonisce i telespettatori asserendo che "non dovete mettere lo 030 prima... quello è scritto lì... voi dovete fare solo l'899166338" ed ancora più esplicitamente alle ore 11.54 i conduttori precisano che "non si fa lo 030... non si fa... lo 030 si deve annullare... si fa 899, lo 030 non si fa... è soltanto un po' di contorno..." ricordando altresì alle "nuove amiche che non hanno fatto mai un 899" che "si devono abilitare", precisando che l'abilitazione "è gratis" e confermando in tal modo che la televendita mandata in onda concerne servizi forniti tramite numerazioni telefoniche a sovrapprezzo per le quali la normativa vigente prevede, appunto, una preventiva abilitazione da richiedere all'operatore telefonico;

- la circostanza rilevata dalla società UNISSET S.r.l., secondo cui le trasmissioni oggetto di contestazione verrebbero diffuse da altre emittenti televisive in ambito nazionale e locale non costituisce di per sé elemento che provi la conformità dei programmi alla disciplina dell'attività radiotelevisiva;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Veneto in merito alla violazione da parte dell'emittente "LA 8" delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato il limite orario e giornaliero stabilito per la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi, nonché riguardo alla violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite" di

cui all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, ove si prevede che *“nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto (...) è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo”* ed ancora che tali comunicazioni commerciali audiovisive *“non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo *“La 8”*, deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso di ciascuna giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio, di episodi occasionali di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, tenuto conto anche della circostanza che il superamento del limite orario e giornaliero di pubblicità riscontrato in data 11 agosto 2021 si è verificato in conseguenza della ripetizione del medesimo messaggio pubblicitario in sequenza ciclica nella fascia oraria notturna.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società UNISSET S.r.l. non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società UNISSET S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente e peraltro la stessa, con delibera n. 494/20/CONS del 23 settembre 2020, è stata già sanzionata per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP a seguito della trasmissione di analoghe televendite mandate in onda sulla medesima emittente *“LA 8”*.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui pur risultando il bilancio in perdita di esercizio, si evidenziano ricavi pari a euro 1.591.937,00 (voce A1 del conto economico);

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9, del d.lgs. 31 luglio 2005 e delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicato per tre secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi in data 11, 12 e 15 agosto 2021 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società UNISSET S.r.l. - codice fiscale 00875360299 - con sede legale in Padova (PD), via Venezia, 57, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 8" di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. 31 luglio 2005 e nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 22/22/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 22/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba